

COMUNE DI FORIO

Città Metropolitana di Napoli

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

5° Settore

Via Giacomo Genovino, 8−80075 Forio (NA) - C.F.: 83000990636 − P. I.V.A.: 01368590632 Responsabile arch. Giampiero Lamonica 2 +039-081-3332926 e-mail giampiamonica@comune.forio.na.it

ORDINANZA BALNEARE n. 104 del 28.07.2020

Il sottoscritto arch. Giampiero Lamonica, Responsabile del V Settore – Demanio marittimo e Porto - del Comune di Forio,

Ritenuto necessario aggiornare e ulteriormente disciplinare gli aspetti relativi all'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Forio per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo tenuto conto anche delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto

- Il D.Lgs n. 171/2005 recante "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge n. 171/2003" e ss.mm.ii.;
- il D.M. n. 146/2008 recante "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D.Lgs n. 171/2005 recante il codice della nautica da diporto" e ss.mm.ii.;
- Il D.lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59, e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;
- l'art. 105 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 recante norme relative al Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione al capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni di cui al D. Lgs. del 29 ottobre 1999 n. 443;
- la circolare 120 del 24/05/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina la delega di funzioni amministrative sul Demanio Marittimo;
- il Codice della Navigazione approvato con R.D. 327 del 30 marzo 1942 ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 631 del 28 giugno 1949;
- la Legge 104 del 5 febbraio 1992 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili e successive integrazioni e modificazioni di cui alla Legge 4 marzo 2000 e D. Lgs del 26 marzo 2001 n. 151;
- il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 10 della Legge 88 del 16 marzo 2001 relativo alle Disposizioni in materia di beni demaniali marittimi;
- la L.R.C. n°19 del 28 novembre 2001;
- la delibera di G.R.C. n°3744 del 14.07.2000 recante "Attuazione D.Lgs 30.03.99 n°96 in materia di concessioni demaniali marittime";



- la delibera di G.R.C. n°1971 dell'11.05.2001 recante "Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi n° 112/98 e 96/99"
- la delibera di G.R.C. n°395 del 28.03.2006 recante "Indirizzi operativi in materia di demanio marittimo";
- l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 35 del 10.06.2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia
- la delibera di C.C. n. 40 del 20/12/2010;
- I'art. 40 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221;
- il Decreto Conferimento incarico P.O. prot. n. 17182 del 19.06.2020;
- l'Ordinanza n. 50 del 22.05.2020 della giunta Regionale della Campania ad oggetto: " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. del decreto-legge 25.03.2020,n.19. Disposizioni ai sensi dell'art.1, comma 16 decreto-legge 16 marzo 2020, n,33.".
- I'Ordinanza n. 56 del 12.06.2020 allegato sub 4 della giunta Regionale della Campania ad oggetto: "Aggiornamento protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-Cov-2 attività ricreative da spiaggia".

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigente in materia nonché quelle contenute nell'ordinanza di sicurezza balneare n. 35/2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo d'Ischia.

Ritenuto di dover disciplinare, per quanto di competenza, l'uso delle spiagge ricadenti nel proprio territorio, nonché le attività che in esse si svolgono;

ORDINA

Articolo 1 Disposizioni Generali

La stagione balneare è compresa tra il lunedì precedente la domenica delle Palme ed il 30 ottobre di ogni anno.

L'attività degli stabilimenti balneari deve iniziare improrogabilmente entro il giorno 10 aprile e terminare non prima del 30 ottobre.

Per le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione, che devono necessariamente essere concluse prima dell'inizio della stagione balneare. Fatte salve diverse indicazioni contenute nei titoli concessori, le strutture mobili e le attrezzature a carattere stagionale devono essere rimosse entro 30 giorni successivi del termine della stagione balneare.

Le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo saranno emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia con propria ordinanza e costituiranno parte integrante della disciplina relativa all'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Forio;

Ove uno stabilimento balneare intenda operare prima del lunedì precedente la domenica delle Palme ovvero dopo il 30 ottobre, ad esempio per cure salsoiodiche e/o elioterapiche o per altre attività annesse, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato secondo le modalità impartite dall'Ufficio Circondariale marittimo di Ischia e disciplinate con propria ordinanza di Sicurezza Balneare.



Il Concessionario/gestore di struttura balneare/spiaggia libera deve comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia i nominativi degli assistenti ai bagnanti che effettuano il servizio di sorveglianza con le forme, modalità e tempistiche stabilite dalla citata autorità marittima.

Articolo 2 Prescrizioni sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge sia libere che in concessione del litorale del Comune di Forio per l'intero arco nell'anno,

E' VIETATO:

- Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione Comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.
- 2. Lasciare unità in sosta, ad eccezione di quelle destinate alla locazione (purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima) o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
- 3. Lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate, ovvero occupare con la predetta attrezzatura, in via preventiva, tratti di arenile libero sottraendoli di fatto al pubblico uso.
- 4. Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di arenile della profondità di metri cinque dalla battigia, tale fascia può essere ridotta fino ad un limite di metri 3, laddove la profondità dell'arenile sia inferiore a metri 30 con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso. [cfr. vigente Ordinanza di Sicurezza balneare].
- 5. Campeggiare.
- 6. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da persone diversamente abili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti nonché quelli di soccorso e di Polizia.
- 7. Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc...). Detto divieto è da intendersi esteso anche allo specchio acqueo frequentato dai bagnanti. A parziale deroga, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ove non vi sia occupazione permanente, può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
- 8. Nel solo periodo della stagione balneare condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti, e previa autorizzazione, i cani brevettati per il salvataggio al guinzaglio. [cfr. art. 4]
- 9. Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri e in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica o superare i limiti di legge; detto divieto si estende anche ad eventuali discoteche esistenti sul demanio marittimo e/o a locali autorizzati alla diffusione di musica.
- 10. Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, etc.), organizzare manifestazioni, effettuare pubblicità mediante la distribuzione di volantini e/o lancio

Ka

degli stessi, anche da mezzi aerei, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.

- 11. Cedere e ricevere merce, di qualsiasi tipologia e merceologia, così come di offrire e richiedere servizi di ogni genere a venditori o prestatori d'opera. Conseguentemente è vietata qualsiasi forma di esposizione di merce, sia itinerante che fissa, così come qualsiasi forma di tentata vendita anche attraverso l'induzione molesta all'acquisto nonché il deposito di merce presso gli stabilimenti balneari.
- 12. Svolgere attività di massaggio terapeutico ed estetico, tatuaggio, piercing e ogni altra pratica professionale similare per tecniche e strumentazione.
- 13. Introdurre e/o detenere e/o usare, a qualsiasi titolo, legna, carbone, bombole di Gpl o qualsiasi altro materiale che possa servire all'accensione di fuochi;
- 14. Distendere o tinteggiare reti;
- 15. Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere compresi quelli prodotti da fumo, come cenere e mozziconi di sigarette, nelle acque, negli arenili e su tutte le aree demaniali del territorio comunale, nonché appiccare fuochi ed organizzare falò.

Articolo 3 Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari Disciplina Generale degli arenili

Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 08.00 alle ore 19.30. E' data facoltà ai concessionari, nel rispetto delle normative vigenti, di anticipare e/o posticipare il predetto orario di apertura e/o chiusura.

I concessionari o i gestori di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono esporre, in luoghi ben visibili agli utenti, copia della presente Ordinanza.

Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante.

Il numero di ombrelloni e/o tende da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.

Le distanze tra i paletti degli ombrelloni devono essere minimo di metri 3 tra le file e di minimo metri 2 tra ombrelloni della stessa fila con obbligo di occupare un'area di almeno metri quadrati 6 per ogni ombrellone e relative sdraio/lettini, comunque da non intralciare la circolazione dei bagnanti.

La fascia di metri 5 dalla battigia è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. Tale fascia può essere ridotta nei tratti di arenile particolarmente ristretti fino ad un limite di metri 3, laddove la profondità dell'arenile sia inferiore a metri 30.

Le zone concesse possono essere recintate – fatta salva la fascia di cui sopra – con sistema di paletti a giorno (paletti in legno a cima festonata) di altezza non superiore a metri 1,30, tale da non impedire la vista del mare.

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la piena mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale idoneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio.

Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

Ws-

I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, previa semplice comunicazione scritta all'ufficio demanio del Comune di Forio, individuare aree debitamente attrezzate e recintate per un altezza non superiore a mt. 1.30 (realizzate con materiali ecocompatibili e di facile rimozione, ma non con rete metallica ne con materiale che possa limitare la visuale) da destinare al ricovero e accoglienza degli animali di affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.

Fermo restando i divieti imposti dall'art. 2 comma 8 della presente ordinanza, ove il concessionario ritenga opportuno, avendo preventivamente destinato un'area a tale scopo attrezzata, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche, è consentito condurre animali di affezione sull'arenile secondo le vigenti normative;

I concessionari di aree demaniali eventualmente destinate a parcheggio dovranno tenere a disposizione di persone affette da handicap fisico nella deambulazione almeno un posto auto ogni 30 o frazione.

Articolo 4 Disciplina accesso agli arenili liberi con animali di affezione " Dog Friendly "

Nella fascia oraria che va dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 nelle aree riservate sugli arenili liberi siti in Località Spinesante e Cava dell'Isola, per un fronte mare di ml. 25, così come indicate sugli allegati stralci di foto aeree e meglio individuate sui luoghi da apposita cartellonistica, è consentito l'accesso in compagnia del proprio animale di affezione tanto nel rigoroso rispetto delle vigenti normative ed in particolare alle seguenti disposizioni:

- 1. L'accesso agli arenili sarà consentito solo ai cani identificati con microchip, il proprietario pertanto, deve portare sempre con se il libretto delle vaccinazioni e dovrà essere munito di collare antipulci o equivalente (Advantix, Frontline, ...) con obbligo di vaccinazione antirabbica per i cani provenienti dall'estero.
- 2. I cani non possono oltrepassare i limiti delle aree a loro destinati, sia sciolti che al guinzaglio.
- l'area destinata alla balneazione dei cani è compresa nello specchio acqueo antistante l'arenile ivi
 destinato. Durante la permanenza in acqua dei cani, deve essere sempre assicurata la presenza del
 proprietario. Al termine del bagno i cani dovranno essere immediatamente riassicurati al
 guinzaglio.
- 4. Il proprietario o detentore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia penalmente che civilmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Ogni proprietario, quindi, è responsabile del proprio cane pertanto è buona norma che sia assicurato.
- 5. Per poter accedere all'arenile demaniale il cane deve essere condotto al guinzaglio, munito museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone e animali.
- 6. Avere con se una riserva di acqua e ciotola.
- 7. Raccogliere gli escrementi del proprio cane è obbligatori pertanto, Il proprietario deve rimuovere e depositare negli appositi contenitori le deiezioni solide, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua. A tal fine vige l'obbligo di portare con se gli strumenti necessari per la raccolta e il dilavamento delle deiezioni.
- 8. Nel limite del possibile il proprietario deve evitare latrati prolungati viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia.



- 9. L'accesso è comunque vietato ad animali aggressivi e femmine in fase estrale.
- 10. E' vietato lasciare i cani soli anche se legati ad aste per ombrelloni o similari.
- 11. La fascia di battigia per il libero transito sull'arenile deve essere occupata per il solo transito verso il mare ed è quindi assolutamente vietato trattenersi su tale area con il proprio animale.

Articolo 5 Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

I servizi igienici laddove installati devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

E' data facoltà ai concessionari di sottoscrivere convenzioni con esercizi commerciali adiacenti per l'uso di servizi igienici qualora non istallati.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi. I concessionari devono controllare le cabine prima della chiusura serale, per accertare che non vi sia la presenza di persone.

In ogni caso i concessionari e/o i titolari degli stabilimenti balneari sono tenuti al rispetto di ogni norma in materia di prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro.

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere assicurati in conformità delle vigenti disposizioni /ordinanze emanate dai competenti Uffici.

Articolo 5

Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime non è consentito, fatta eccezione per i soggetti specificatamente autorizzati dal Comune di Forio.

Articolo 6

Transito di mezzi su arenile demaniale

Il transito di mezzi su arenili demaniali marittimi non è consentito, fatta eccezione per i soggetti specificatamente autorizzati dalla Pubblica Amministrazione

Articolo 7

Altri obblighi dei Concessionari riferiti all'intero periodo della Concessione

Le concessioni demaniali per l'utilizzo turistico balneare degli arenili sono rilasciate per il periodo previsto negli atti di concessione e nelle relative convenzioni.

l concessionari o i gestori sono pertanto tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni per <u>tutto l'arco</u> dell'anno:

- 1. Pulizia degli arenili in concessione:
 - a. Garantire la pulizia degli arenili in concessione. I concessionari confinanti con i tratti di spiaggia/aree libere non assentiti in concessione dovranno garantire i servizi di pulizia

W O

- anche nel tratto libero adiacente per un fronte mare massimo di 25 metri lineari e comunque nel rispetto e nei limiti così come sancito nell'atto concessorio.
- b. Prima dell'inizio della stagione balneare e al termine della stessa, previa comunicazione, autocertificando l'intervento, è consentito ai concessionari l'accesso sull'arenile di mezzi gommati o cingolati per la pulizia ed il livellamento della spiaggia fermo restando il divieto di asporto e/o accumulo di materiale sabbioso/ghiaioso nonché di modifica del profilo della costa.
- c. Analoghe operazioni, laddove si rendessero necessarie, sono consentite durante la stagione balneare, previa autorizzazione da richiedere all'Ufficio Demanio del Comune di Forio.
- 2. Fruibilità e pulizie dei varchi di accesso al mare.
 - a. I concessionari degli stabilimenti balneari interessati da varchi di accesso al mare sono obbligati a garantire la fruibilità dei varchi medesimi durante l'arco dell'anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire a chiunque il passaggio.
- 3. Chiusura invernale degli stabilimenti balneari.
 - a. I concessionari sono autorizzati, a fine stagione balneare, a proteggere le strutture presenti sull'arenile, utilizzando materiali omogenei e di pubblico decoro in buono stato di conservazione.
 - b. A tal fine è consentita la tamponatura delle strutture balneari con idoneo materiale.
 - c. Le tamponature di cui sopra non potranno comunque in alcun modo ostruire o limitare i varchi di accesso al mare.
- 4. Organizzazione manifestazioni varie sulla spiaggia.
 - a. I concessionari che intendano organizzare manifestazioni di vario genere sulla spiaggia devono chiederne autorizzazione alla P.A. .
 - b. Il concessionario o il gestore dovrà inoltre attenersi, in merito alla sicurezza e sorveglianza in mare, a tutte le prescrizioni impartite dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia

Articolo 8 Destagionalizzazione.

Dalla data di chiusura dello stabilimento balneare e fino alla data di inizio della successiva stagione è consentita ed auspicata l'apertura delle attività secondarie a quelle di stabilimento balneare anche ai soli fini elioterapici. In tal caso il concessionario è tenuto a comunicare per iscritto all'ufficio Demanio Marittimo del Comune di Forio e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia almeno dieci giorni prima dell'apertura quali attività saranno esercitate.

Il concessionario o il gestore dovrà inoltre attenersi a tutte le prescrizioni impartite in merito alla sicurezza e sorveglianza in mare dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia.

Articolo 9

Norme transitorie emergenza Covid-19 valide per tutto il periodo dell'Emergenza Sanitaria

Per la corrente stagione balneare e fino al 31.07.2020 salvo l'adozione di nuovi termini e/o ulteriori provvedimenti scaturenti da Ordinanze Regionale e/o D.P.C.M. è consentito l'accesso agli arenili liberi e/o in concessione, aree demaniali marittime del Comune di Forio nel rispetto e nelle modalità delle Ordinanze della giunta Regionale della Campania 50/2020 ["Protocollo di sicurezza anti- diffusione SARS-CoV-2 per attività



ricreative di balneazione e in spiaggia " allegato sub 1] e 56/2020 [Aggiornamento protocollo di sicurezza antidiffusione SARS-COV-2 attività ricreative di balneazione ed in spiaggia allegato sub 4] che qui si riporta in estratto:

"Per la gestione delle spiagge libere:

- I Comuni provvederanno ad installare di pannelli informativi e ad adottare ulteriori misure di informazione e sensibilizzazione;
- Gli utenti dovranno tenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro, derogabile solo per persone
 che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto
 afferisce alla responsabilità individuale);
- è vietato l'assembramento;
- è vietato lo stanziamento dei bagnanti sulla battigia;
- Gli utenti dovranno osservare la distanza minima di 1,5mt tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraio etc.) e di almeno 3,2 mt da palo a palo tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ombrellone;
- Si suggerisce la presenza di addetti alla vigilanza.
- Il Sindaco, mediante propria ordinanza, potrà in caso di necessità adottare ulteriori prescrizioni per ridurre ulteriormente l'eventuale contagio da Covid 19".

Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle norme della presente ordinanza se in contrasto con la stessa fino al termine dell'emergenza sanitaria COVID-19 [distanza tra ombrelloni, lettini, accesso contingentato, distanziamento interpersonale, ...etc.]

Articolo 10 Disposizioni finali

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori, in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione.

E' fatto obbligo a chiunque osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si rimanda all'Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1161 (sanzione penale), n. 1164 e n. 1174 (sanzione amministrativa) del Codice della Navigazione e del D. Lgs. n. 171/2005 e ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale.

Per quanto attiene le norme transitorie emergenza Covid-19 di cui all'art. 9 della presente Ordinanza i contravventori saranno sanzionati secondo quanto previsto dalle Ordinanze Regionale n.50/2020 e 56/2020 della giunta Regionale della Campania.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia e del Locamare Forio.









